

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOCHICCHIO SCHELOTTO, RIVA, COVI, SALVATO, CALLARI GALLI, BATTELLO, ONORATO, MACIS, ZUFFA e STREHLER**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1988

Disciplina della proiezione e della rappresentazione in pubblico di spettacoli cinematografici e teatrali e delle trasmissioni con il mezzo della televisione

ONOREVOLI SENATORI. – Le opere cinematografiche sono soggette, in Italia, ad un doppio filtro censorio. Da una parte le norme del codice penale che, legittimamente, regolano le possibili inadempienze; dall'altra la censura preventiva che dovrebbe rafforzare il controllo ed intensificare eventuali divieti.

Accade così che uno spettacolo ritenuto indecente rischi di essere considerato, per la sicurezza del cittadino, più pericoloso e lesivo di altri reati per i quali si ritiene sufficiente ed adeguata l'applicazione del codice penale.

Questa singolare disparità di giudizio nasce, probabilmente, dal fatto che la censura riguarda prevalentemente ed ossessivamente la sfera della sessualità. Su questo tema continuano ad incontrarsi ed a scontrarsi il pubblico ed il

privato, l'etica e l'estetica, ed i censori esercitano il proprio potere in nome di un'improbabile neutralità.

La permanenza in Italia della censura preventiva si basa sul fatto che la sessualità è ancora sentita come una forza oscura ed ingovernabile che come tale potrebbe, in assenza di adeguati controlli «censure», irrompere nella vita dell'individuo come una variabile impazzita.

Questo tipo di sessualità sarebbe – per restare in chiave cinematografica – un animale minaccioso e ruggente come il leone della Metro Goldwin Mayer che, proprio come la simbolica belva hollywoodiana, deve restare rigidamente circoscritta ed imprigionata per non costituire un pericolo. Se negli spettacoli

vengono individuati elementi che potrebbero accentuare l'intensità del «ruggito» fino a renderla pericolosa intervengono i «sequestri» ed i «tagli» in modo che il cittadino possa essere difeso persino da sè stesso e dagli impulsi «ciechi» di cui sembra essere portatore. Mentre si è tutti d'accordo sul fatto che negli ultimi anni ci sia stato, nel bene e nel male, un notevole cambiamento del costume, si continua però a tener fermo, ancorato a vecchissimi schemi il concetto del «buon» costume, e del cosiddetto «comune senso del pudore». Quest'ultimo ormai non coincide minimamente con il senso del pudore dei censori che si rivela spesso assai poco comune e del tutto inadeguato ai tempi. Tuttavia, il punto importante non è tanto quello di stabilire se uno spettacolo è veramente indecente, ma se ci debba ancora essere qualcuno che stabilisca per se e per gli altri (e solo dal punto di vista della sessualità) ciò che in una rappresentazione «fa male» e va proibito. Ci si domanda se non vi sia un eccesso di «illegittima difesa» in questo atteggiamento che vuole lo spettatore immaturo, incapace di giudizio autonomo, fragile di fronte a certe «pericolose» spinte istintuali. Proprio come se si trattasse di minorenni. Ma la sessualità cresce e «matura» come qualsiasi altra funzione psichica ed è per questo che la proposta di abolizione della censura amministrativa pone l'obbligo morale e civile di difendere i minori dagli «attacchi» e dall'accerchiamento della pornografia. Questo non soltanto per evidenti motivi etici, ma anche per salvaguardare lo sviluppo e l'evoluzione psico-sessuale dei giovani.

«Crescere» sessualmente vuol dire, superare delle tappe ed attraversare delle fasi di maturazione. Tali fasi si possono facilmente individuare nei bambini: c'è l'oralità nel periodo in cui portano tutto alla bocca, c'è il «voyerismo» quando esercitano la propria incoercibile curiosità per conoscere il mondo esterno, c'è l'«esibizionismo» quando sollecitano e richiamano tutta l'attenzione su di sè. Questi aspetti della crescita vengono toccati e «superati» ma

mai completamente abbandonati. La sessualità adulta è quindi formata da piccole parti di ciascuna di queste tendenze tutte presenti, gerarchizzate e composte in un insieme equilibrato e controllabile. Il bacio, il bisogno di vedere ed essere visti e mille altre forme del rapporto sessuale adulto sono i residui di quegli aspetti parziali che si sono avvicendati nel corso delle esperienze infantili.

Gli spettacoli ed i film che in genere creano scandalo fanno leva proprio sulle pulsioni «parziali» della sessualità e privilegiano le cosiddette «deviazioni». In realtà ciò che fa della pornografia un problema non è tanto, o solo, il fatto che rappresenti il sesso, ma il fatto che illustra ciò che del sesso è proibito. Ora lo spettatore adulto che per età ha avuto il modo di attraversare e superare tutte le fasi intermedie della sessualità non corre nessun rischio perchè è in grado di padroneggiare le pulsioni «parziali» avendole presenti e sotto controllo in un quadro «totale».

Il problema si pone invece per i minori che non hanno ancora composto il mosaico della propria sessualità in un tutto unico e controllato. Di fronte a certe rappresentazioni «parziali» essi corrono il rischio di fissare e bloccare la propria crescita sessuale su quell'aspetto e di renderlo prevalente e definitivo nel comportamento futuro. Comunque, sollecitazioni troppo veristiche possono creare nei giovani emozioni più intense di quelle che il loro sistema di difesa in formazione abbia l'abitudine e la capacità di padroneggiare.

Per questi motivi il presente disegno di legge si caratterizza su una duplice articolazione: adulti e minori. Solo per questi ultimi la censura amministrativa mantiene una sua legittimazione. Per gli adulti no. È pur vero che esistono persone che per motivi e storie personali non hanno avuto la possibilità di raggiungere l'auspicata maturità. Ma non si possono mantenere in vita, solo su questa base, anacronistiche forme legislative. Esistono anche i diabetici. Ma lo Stato non proibisce per questo la vendita dello zucchero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La proiezione in pubblico delle opere cinematografiche e la rappresentazione dei testi teatrali, l'esportazione all'estero di film nazionali e la importazione di film esteri non soggiacciono ad alcuna forma di censura preventiva, salvo quanto disposto dalla presente legge a tutela dei minori degli anni diciotto.

Art. 2.

1. Per i minori di 18 anni sono vietate la proiezione di opere cinematografiche, la rappresentazione di opere teatrali e la trasmissione di opere con il mezzo della televisione, che possano alterarne l'equilibrato sviluppo personale.

2. Sono considerate in ogni caso lesive dello sviluppo del minore le opere cinematografiche, teatrali o televisive che producano emozioni di intensità tale da non poter essere governate da una personalità ancora in formazione.

Art. 3.

1. È istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una Commissione di primo grado alla quale compete di valutare se alla proiezione dell'opera cinematografica possano assistere i minori di anni diciotto e di rilasciare, nel caso affermativo, apposito nulla-osta.

2. La Commissione delibera per sezioni. Ciascuna sezione è composta di cinque membri: da un magistrato del tribunale dei minorenni, designato dal Consiglio superiore della magistratura, che la presiede; da un docente di pedagogia o da un docente di sociologia o da un docente di psicologia, nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro della pubblica istruzione; da tre

membri scelti, con estrazione a sorte, tra i cittadini iscritti alle liste elettorali.

Art. 4.

1. Chi intende mettere in circolazione per la proiezione in pubblico, anche con il mezzo della televisione, un'opera cinematografica è tenuto a depositare, in maniera irreversibile, al fine di ottenere dalla Commissione il nulla-osta previsto dall'articolo precedente, una copia della pellicola presso la segreteria della Commissione stessa.

2. In ogni caso, una copia del film italiano o straniero deve essere depositata presso la Cineteca nazionale. I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di cinque milioni di lire.

3. La Commissione deve concedere o negare il nulla-osta nel termine di trenta giorni dal deposito della pellicola. Se la decisione non interviene nel termine suddetto s'intende che la visione cinematografica è consentita ai minori degli anni diciotto.

4. La Commissione, prima di emettere la decisione, è tenuta ad ascoltare il produttore e il regista dell'opera cinematografica qualora ne facciano richiesta. Il provvedimento con il quale la Commissione concede o nega il nulla-osta deve essere motivato, ed è notificato alla persona che ha formulato la richiesta di nulla-osta. Contro la decisione della Commissione l'interessato, nel termine di quindici giorni dalla data di notificazione della decisione stessa, può proporre reclamo alla Commissione di appello.

5. La Commissione di appello è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, ed è composta da un consigliere di Cassazione, designato dal Consiglio superiore della magistratura, che la presiede; da un docente di pedagogia o da un docente di sociologia o da un docente di psicologia, nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, da tre membri scelti, con estrazione a sorte, tra i cittadini iscritti alle liste elettorali.

6. La Commissione di appello, entro trenta giorni dal deposito del reclamo, o concede il

nulla-osta o conferma la decisione della Commissione di primo grado. Il provvedimento deve essere motivato ed è notificato a chi ha proposto il reclamo. Se la decisione della Commissione di appello non interviene nel termine sopra indicato, si intende che la visione dell'opera cinematografica è consentita ai minori degli anni diciotto.

Art. 5.

1. Chi intende rappresentare in teatro o in televisione un'opera teatrale anche se eseguita in rivista o come commedia musicale, è tenuto, al fine di ottenere dalla Commissione il nulla-osta previsto dall'articolo precedente, a depositare una copia del testo presso la segreteria della Commissione stessa. La Commissione deve concedere o negare il nulla-osta nel termine di trenta giorni dal deposito del testo teatrale.

2. Se la decisione non interviene nel termine suddetto si intende che la visione della rappresentazione è consentita ai minori degli anni diciotto. La Commissione, prima di emettere la decisione, può disporre di assistere alla rappresentazione. Il provvedimento, con il quale la Commissione concede o nega il nulla-osta, deve essere motivato, ed è notificato alla persona che ha formulato la richiesta. Contro la decisione della Commissione l'interessato può proporre il reclamo previsto dall'articolo 4. Se la decisione della Commissione di appello non interviene nel termine indicato dall'articolo 4, si intende che la visione della rappresentazione è consentita ai minori degli anni diciotto.

Art. 6.

1. I componenti delle Commissioni, previste dagli articoli 3 e 4, durano in carica due anni.

Art. 7.

1. Le opere cinematografiche o teatrali per le quali è stato concesso il nulla-osta, previsto

dagli articoli 3 e 4, devono essere proiettate o rappresentate in conformità alla copia del film o del testo teatrale depositato presso la Commissione.

Art. 8.

1. Se è stato chiesto e negato il nulla-osta, previsto dagli articoli 3 e 4, alla proiezione dell'opera cinematografica o alla rappresentazione dell'opera teatrale non può assistere il minore di anni diciotto.

2. Il divieto deve essere espressamente indicato in modo visibile sui manifesti all'ingresso del locale dove si proietta l'opera cinematografica o si rappresenta l'opera teatrale.

3. Nei casi di pubblicità dell'opera a mezzo della stampa, della cinematografia o della televisione, il divieto deve essere contenuto nel messaggio pubblicitario.

4. Se l'opera cinematografica o teatrale è trasmessa con il mezzo della televisione, il divieto previsto dal comma 1 comporta che l'opera non può essere trasmessa prima delle ore ventuno e trenta, e il divieto stesso deve essere chiaramente denunciato all'inizio della trasmissione.

5. Se l'esercente del locale o dell'emittente televisiva, o colui che anche di fatto o temporaneamente lo sostituisce, non osserva le disposizioni previste nei commi 2 e 4 è punito con l'ammenda di lire un milione.

6. Se non è osservata la prescrizione prevista dal comma 3, l'esercente del locale soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di lire cinquecentomila.

7. Continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 5 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Art. 9.

1. Nel caso in cui è proiettata un'opera cinematografica, o è rappresentata un'opera teatrale o è trasmessa con il mezzo della televisione un'opera cinematografica o teatrale o altra forma di comunicazione, per la quale non è stato chiesto il nulla-osta previsto dagli articoli 3 e 4, l'esercente del locale pubblico

dove l'opera è proiettata o rappresentata o l'esercente della emittente televisiva è punito con la pena prevista dal comma 4 dell'articolo precedente, se l'opera proiettata, rappresentata o trasmessa, in tutto o in parte, è tale da offendere la sensibilità dell'età evolutiva del minore degli anni diciotto e non sono state osservate le prescrizioni contenute nei commi 2 e 4 dell'articolo precedente.

Art. 10.

1. I reati commessi con il mezzo della cinematografia o del teatro o della televisione sono di competenza del tribunale del luogo in cui è avvenuta la prima proiezione pubblica della pellicola o la prima rappresentazione dello spettacolo teatrale.

2. Al giudizio si procede con rito direttissimo.

3. Nel caso in cui il procedimento penale è iniziato per alcuni dei reati previsti dal comma 5 dell'articolo 8 e dall'articolo 9, l'ulteriore proiezione, rappresentazione o trasmissione dell'opera deve essere effettuata con l'osservanza delle disposizioni contenute nei commi 2 e 4 dell'articolo 8.

4. Nel caso in cui le predette disposizioni non sono osservate, il giudice dispone la chiusura del locale dove si proietta o si rappresenta l'opera, o la chiusura della emittente televisiva, per un periodo non inferiore a quindici giorni e sino ad un massimo di sessanta giorni.

5. Il sequestro dell'opera cinematografica può essere disposto soltanto per esigenze istruttorie e può riguardare soltanto un esemplare della pellicola.

Art. 11.

«1. Nell'ambito della provincia di Bolzano il nulla-osta previsto dagli articoli 3 e 4 è rilasciato con decreto del vicecommissario del Governo.

2. L'articolo 3 della legge 11 marzo 1972, n. 118, è abrogato.

3. Nella citata legge 11 marzo 1972, n. 118, i riferimenti alle disposizioni della legge 21

aprile 1962, n. 161, si intendono sostituiti con corrispondenti riferimenti alle norme della presente legge.

Art. 12.

1. L'articolo 528 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 528. - (*Pubblicazioni oscene*). - Chiunque offre in vendita, distribuisce o comunque procura a minore di anni diciotto, scritti, disegni, immagini od altri oggetti di qualsiasi specie tali da offendere la sensibilità dell'età evolutiva del minore è punito con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni. Nei casi di recidiva può essere disposta la chiusura del locale di vendita per un periodo di tempo da sette a quindici giorni.

Chiunque offre in vendita o distribuisce gli scritti e gli altri oggetti indicati al precedente comma, è tenuto ad esporli in modo tale che non siano visibili quelle parti che possono offendere la sensibilità dell'età evolutiva del minore degli anni diciotto.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

La stessa pena si applica a chi, adoperando qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nel primo comma, non adotta le precauzioni necessarie per evitare che sia offesa la sensibilità del minore degli anni diciotto».

Art. 13.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.